



CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico dello Psicologo italiano


**Dalla sensibilizzazione alla conoscenza del Codice
Parliamone col Dott. Tullio Garau
20 Febbraio 2016
Intervento a cura del GDL Giuridica**

ARTICOLO 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.



ARTICOLO 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.



ARTICOLO 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.



CONSENSO INFORMATO PSICOTERAPIA - MINORI

Ai sensi dell'art. 24 del "Codice Deontologico degli Psicologi italiani"

I sottoscritti (cognome e nome del padre)
e (cognome e nome della madre)
genitori del minore/i (cognome e nome del figlio/a)
(cognome e nome del figlio/a)

sono informati dal/la dr.

Ordine degli Psicologi di, iscrizione n. specializzato/a in
psicoterapia e abilitato/a all'esercizio della stessa,

sui seguenti punti:

- la psicoterapia offerta è una prestazione finalizzata al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale e relazionale;
- la psicoterapia è di orientamento _____ ;
- a tal fine potranno essere usati ulteriori strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico;
- lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico, con frequenza e durata proposti dallo psicologo specializzato in psicoterapia;
- la durata globale dell'intervento non è definibile a priori, salvo non si tratti di una psicoterapia breve: si concorderanno obiettivi e tempi di volta in volta. In qualsiasi momento si potrà interrompere la psicoterapia. Al fine di permettere i migliori risultati della stessa e nell'interesse dello stesso minore, comunicheranno allo/a psicoterapeuta la volontà di interruzione, rendendosi disponibili ad effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto fino ad allora;
- lo psicologo-psicoterapeuta valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto psicoterapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della stessa – se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani);
- che lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11);
- che lo psicologo può derogare da questo obbligo solo in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione (Art. 12 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani) o per obbligo di referto (Art. 13 del Codice Deontologico);
- che il testo integrale del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è a disposizione su richiesta;
- i dati forniti sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ivi compresi i dati sensibili. Il titolare del trattamento è il/la dr. _____ (se diverso dal/la psicoterapeuta);



CONSENSO INFORMATO PSICOTERAPIA - MINORI

Ai sensi dell'art. 24 del "Codice Deontologico degli Psicologi italiani"

- il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi;
- Il trattamento dei dati ha come scopo l'espletamento delle finalità terapeutiche e/o fiscali o comunque strettamente legate alle finalità della relazione terapeutica;
- Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo anche con modalità automatizzate ed informatizzate e manuali, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgeranno le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità del legale rappresentante;
- ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, hanno il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e possono, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che li riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;
- il compenso, predefinito sulla base del tariffario dell'Ordine degli Psicologi, tenendo conto della tipologia di prestazione effettuata, sarà precedentemente comunicato.

Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del/la sunnominato/a minore, avendo letto, compreso e accettato quanto sopra, acconsentiamo che nostro/a figlio/a

_____ effettui il percorso di psicoterapia che il/la dr.

_____ riterrà necessario, ovvero incontri individuali e/o congiunti a uno o a entrambi i genitori o altri adulti significativi.

In fede

Firma del padre

Firma della madre

Firma del Tutore

Luogo, data

ORDINE PSICOLOGI DELLA LIGURIA



ARTICOLO 31

Per esser certi di tenere un comportamento corretto dal punto di vista professionale e per tutelare i pazienti.

INTERVENIAMO SIGNIFICATIVAMENTE NELLA VITA DEGLI ALTRI

- L'interesse del minore deve prevalere su quello del genitore
- Anche le consultazioni psicologiche necessitano di consenso di entrambi
- La relazione finale va consegnata ad entrambi



CONSENSO INFORMATO

- Ottenere tutte le informazioni sulla situazione giuridica parentale su separazioni, divorzi, limitazione/decadenza potestà genitoriale
- Il consenso è scritto e sottoscritto davanti allo psicologo (Firmarlo da casa non dà garanzie sull'identità di chi ha firmato, su quanto è stato compreso, sulla libertà e l'autonomia)
- Lo psicologo che ritenga necessarie prestazioni ma non abbia il consenso informato di entrambi può formulare regolare istanza all'Autorità tutoria (Procura del T. M.) nei casi in cui ci sia grave nocumento per il minore



ARTICOLO 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.



ARTICOLO 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.



ARTICOLO 27 (VD ART. 2237 C.C)

- Situazione asimmetrica tra cliente e professionista:
 - Il cliente può interrompere in qualunque momento il rapporto terapeutico
 - Il professionista può interrompere il rapporto per giusta causa o in base all'art. 27 del CDPI ma *deve proporre* al paziente tale interruzione in modo da evitare ogni danno allo stesso.



IL CASO

- Ragazzo di 16 anni che afferisce al Centro di Ascolto Psicologico
- Il ciclo di cinque + cinque incontri
- L'emergere di una grave patologia
- Il problema della differenza tra ascolto psicologico e psicoterapia
- La valutazione della necessità di un intervento differente (il lavoro di rete)
- La costruzione di un rapporto di fiducia
- L'incontro con i genitori



IL CASO

- La comunicazione ai genitori (nei limiti del segreto professionale) delle ragioni e dei motivi secondo i quali è utile per il proprio figlio tale intervento
- L'invio allo psichiatra
- L'inizio della cura farmacologica
- La ricerca di una presa in carico da parte dei Servizi Sociali
- Il convincere i genitori della necessità di mantenere in vita il rapporto professionale
- La prosecuzione del trattamento psicoterapeutico



I PRINCIPI CHE EMERGONO

- Principio del rispetto e della tutela del benessere del destinatario dell'intervento e/o di terzi
- Meritare la fiducia del cliente attraverso un comportamento deontologicamente corretto
- Principio della responsabilità e della autonomia professionale
- L'astensione dal cosiddetto "accanimento diagnostico"



I PRINCIPI CHE EMERGONO

- L'importanza della preparazione professionale
- Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente
- Il limite della propria competenza
- La valutazione prognostica: l'esame va esteso non solo a ciò che accade nell'attualità, ma al prevedibile sviluppo del trattamento considerando la possibilità di "periodi di stagnazione" che non precludono necessariamente successivi positivi sviluppi



LA FIGURA DELLO PSICOLOGO FORENSE: DOCUMENTI UTILI DI RIFERIMENTO

- La Carta di Noto= per l'esame del minore in caso di abuso sessuale
- Protocollo di Venezia = per l'esame del minore in caso di abuso collettivo
- Protocollo di Milano = esame per l'affidamento del minore in caso di separazione
- Le Linee guida dello Psicologo Forense



SPECIFICITÀ IN CUI OPERA LO PSICOLOGO FORENSE

- Vincolo del dettato normativo (es: giuramento del CTU)
- Contesto multi professionale/multi disciplinare
- La consulenza giuridica è diversa dalla psicoterapia



LA STESURA DI UNA PERIZIA: IL CASO

Perizia per la valutazione sul danno

La perizia non é un giudizio assoluto ma un parere basato su precise osservazioni

